Il requisito dell'altezza per i candidati dei concorsi pubblici

Consiglio di Stato - Sentenza 21 marzo 2019, n. 1898

N. 1898/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 4426 Reg. Ric.
ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4426 del 2018, proposto da Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

P. A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Emilia, 81;

S. A., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione I bis, n. 139/2018, resa tra le parti, concernente l'esclusione dalla procedura selettiva per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, per la stabilizzazione del personale volontario;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P. A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l'avvocato Stefano Monti e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 139 del 9 gennaio 2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso proposto dal sig. P. A., appartenente al Corpo volontario dei Vigili del Fuoco, avverso il provvedimento col quale è stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario VV.FF. (indetta con decreto del Capo Dipartimento n. 3747 del 27 agosto 2007) per deficit di statura, ritenendo fondata ed assorbente la censura proposta contro il bando e la presupposta disciplina regolamentare con il primo motivo di ricorso, col quale era stata dedotta l'illegittimità di un limite minimo di altezza differenziato, in base alla normativa all'epoca vigente, tra il personale volontario e quello permanente dei Vigili del Fuoco (metri 1,62 per il personale volontario, ai sensi del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, Tabella I, art. 1, co. 1, lett. c; metri 1,65 per il personale permanente, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 27 aprile 1993 n. 233 e dell'art. 1, co. 1, del DM 11 marzo 2008, n. 78) nonostante la sostanziale omogeneità di mansioni, di modalità operative e di responsabilità.

Il TAR ha motivato la fondatezza della censura facendo espresso rinvio, ex art. 74 c.p.a., ad un precedente conforme di questa Sezione (C.d.S., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 768), rilevando incidentalmente che il requisito dell'altezza non è più richiesto con la nuova disciplina introdotta dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2, che lo ha sostituito, per le procedure successive alla data del 16 gennaio 2016, con i differenti parametri correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva.

Con ricorso in appello, notificato a mezzo di pubblici proclami giusta autorizzazione concessa con D.P. n. 630 del 7 giugno 2018, il Ministero dell'Interno ha impugnato la suddetta sentenza per ottenerne la sospensione dell'esecutività e, nel merito, la riforma.

L'appellante sostiene, in primo luogo, che il TAR non avrebbe considerato che la nuova disciplina introdotta dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2, che sostituisce i requisiti dei limiti di altezza precedentemente previsti per l'arruolamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco "con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio", si applica soltanto alle procedure successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante le modalità di attuazione della nuova normativa (d.p.r 17 dicembre 2015, n. 207), vale a dire al 16 gennaio 2016, fino a quel momento dovendo continuare ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa, valevoli senz'altro anche per il concorso di cui si tratta (bandito nel 2007).

Il Ministero deduce, inoltre, che la verifica dei requisiti attitudinali prevista dal D.M. 11 marzo 2008, n. 78 per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco effettivi in servizio permanente non è ontologicamente e funzionalmente sovrapponibile alla verifica prevista dal D.P.R. n. 76/2004 per l'iscrizione nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante la diversità dei criteri di ammissione che rifletterebbe un più alto grado di severità selettiva per l'assunzione dei vigili del fuoco in servizio permanente, giustificato anche dalla valenza specifica e più impegnativa delle funzioni che questi ultimi sarebbero chiamati ad espletare in via continuativa (pag. 10 del ricorso in appello: «se, formalmente, v'è analogia fra le mansioni attribuite al personale volontario e quelle svolte dal personale di ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non è possibile desumere da ciò la piena sovrapponibilità delle effettive attribuzioni e dei compiti specifici. Sul piano operativo, infatti, il lavoro del volontario è esclusivamente di supporto, nel corso degli interventi più complessi, alle squadre costituite da personale permanente. Da quanto precede deriva che non esiste perfetta coincidenza fra le due tipologie di risorse umane, anche per quel che riguarda le mansioni ed i compiti disimpegnati»).

Si è costituito in giudizio il sig. P. A., producendo memoria difensiva e documenti.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2018 l'appellante ha rinunciato all'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.

Contrariamente a quanto opinato dal Ministero appellante, la decisione del TAR non è basata sull'erronea assunzione di applicabilità alla fattispecie dallo stesso esaminata della nuova disciplina in materia di idoneità fisica al servizio, emanata successivamente al provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione, bensì sull'accoglimento della prospettata censura di illegittimità, a monte, del decreto del Capo del Dipartimento n. 3747 del 27 agosto 2007 di indizione della procedura selettiva, del d.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 (come modificato dal d.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233) e del DM Interno n. 78 dell'I 1 marzo 2008, nelle parti in cui essi stabilivano, per l'ammissione, il requisito minimo di statura di m 1,65, e ciò in relazione alla irragionevolezza della diversificazione del limite di altezza per il personale volontario e per il personale permanente dello stesso Corpo, alla luce della sostanziale parità di mansioni e d'impegno fisico richiesti.

La decisione trova conforto, come correttamente rileva la difesa dell'appellato, anche nella giurisprudenza recente di questa Sezione (cfr. C.d.S. sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1113: «non potrebbe il Collegio non richiamare e far proprio, già per il previgente regime, quanto statuito da questa Sezione III nella sentenza n. 768 del 19 febbraio 2014. .... Questo Consiglio ha già infatti affermato che, se la previsione di un'altezza minima risponde, come pare logico ritenere, a criteri di sicurezza ed incolumità del personale in servizio e dell'utenza (il che vale anche a concretare la stessa efficienza del servizio reso dal corpo), a parità di mansioni e di impegno fisico il requisito minimo richiesto non può che essere lo stesso anche per il personale volontario, sicché il limite di altezza fissato nel citato d.P.C.M. n. 411 del 1987, richiamato dalla disciplina regolamentare del personale permanente dei VV.FF., deve ritenersi illegittimo, con conseguente illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui impone il limite di altezza, come fissato con d.P.C.M. n. 411 del 1987 (Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 768)»).

L'argomento del Ministero secondo cui, sul piano operativo, non vi sarebbe una piena sovrapponibilità delle attribuzioni e dei compiti specifici del personale volontario e del personale permanente, poiché il ruolo del vigile del fuoco volontario, negli interventi più complessi, sarebbe esclusivamente di supporto alle squadre costituite da personale permanente, non trova riscontro in disposizioni di legge o regolamentari che valgano espressamente a circoscrivere e limitare la sfera di attività del personale volontario.

Al riguardo, nella sentenza cui il T.A.R. ha fatto espresso rinvio è stato dimostrato, sulla base di una dettagliata analisi del dato normativo, che entrambe le tipologie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono indifferenziatamente tutti i compiti di istituto (C.d.S., sez. III, n. 768/14 cit.).

Per tali ragioni, in conclusione, l'appello dev'essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo esaminato.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli - Presidente

Pierfrancesco Ungari - Consigliere

Giovanni Pescatore - Consigliere

Giulia Ferrari - Consigliere

Francesco Guarracino - Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2019